

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II

CHIARIMENTI

Gara 3361 - Servizio per la manutenzione delle aree sistemate a verde della A.O.U. Federico II. CIG 6961888BB6

Si informa che Società hanno chiesto i seguenti chiarimenti:

Quesito 4) Con riferimento al quesito formulato via mail il 23.2.2017 ed acquisito al prot. 3506_ del 23/02/2017 espresso nei seguenti termini:

“Premesso che a pagina 9 del "CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DISCIPLINARE AMMINISTRATIVO" il punto A.10.1) "Documentazione intesa ad accertare la Capacità tecnica e professionale" cita testualmente: "Ha eseguito nel triennio 2014, 2015 e 2016 forniture analoghe a quelle del presente appalto, con indicazione analitica degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, per un importo di € 1.500.000,00".

Visto che a pagina 5 del "CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DISCIPLINARE TECNICO" l'ART. 1

"OGGETTO DELL'APPALTO" cita testualmente: "L'appalto ha per oggetto l'attuazione di tutte le prestazioni, opere e provviste occorrenti per:

1. Programmazione e gestione del servizio di manutenzione, integrazione piantagioni delle aree a verde dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "Federico II", dell'estensione di circa 105.000 m2, riportate sulla planimetria allegata al presente Capitolato speciale d'appalto.

In particolare:

- a) Manutenzione integrazione e rinnovo delle aree a verde adiacenti le strutture e i complessi edilizi degli edifici dal n. 1 al n. 30;
- b) Installazione, integrazione, manutenzione e gestione impianti di irrigazione;
- c) Lavori vari con le tecniche di ingegneria naturalistica su scarpate o per la realizzazione di staccionate lungo i percorsi pedonali; ·
- d) Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi di risulta dalle lavorazioni, compreso materiali affioranti (foglie, carte, lattine, buste plastica, pigne, etc)"

Pertanto, si chiede se per "forniture analoghe a quelle del presente appalto, con indicazione analitica degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, per un importo di € 1.500.000,00" s'intendono solo quelle relative alla categoria SOA OS24 o si fa riferimento anche a quelle relative alla categoria SOA OG13.

Risposta: Si precisa e chiarisce quanto segue.

La frase contenuta "Ha eseguito nel triennio 2014, 2015 e 2016 forniture analoghe a quelle del presente appalto, con indicazione analitica degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, per un importo di € 1.500.000,00", per mero errore si riferisce a servizi analoghi e non forniture come erroneamente riportato.

In linea generale, il pregresso svolgimento di servizi non identici ma solo analoghi giustifica la

"esigenza di acquisire conoscenza della precedente attività dell'impresa in quanto le precedenti esperienze maturate rappresentano significativi indici della capacità

dell'impresa di eseguire la prestazione oggetto dell'appalto" (cfr, ex multis, C.d.S., III Sezione, sent. n. 3437 del 25.6.2013).

La stessa Autorità Nazionale Anti Corruzione (già Autorità di vigilanza per i contratti pubblici) ritiene che "la *lex specialis* che richiede l'esecuzione di un servizio analogo a quello oggetto di gara, di importo non inferiore a quello a base d'asta, si pone come obiettivo la partecipazione di concorrenti di esperienza e competenza tali da poter gestire le complessità tecniche tipiche del servizio da affidare" (v. AVCP, parere di precontenzioso n. 39 del 27.3.2013; parere di precontenzioso n. 58/2009).

Nella fattispecie, il disciplinare di gara, ai fini dell'accertamento della capacità tecnica e professionale, richiede l'aver eseguito nel triennio 2014, 2015 e 2016 forniture analoghe a quelle del presente appalto che - sulla base della classificazione CPV di cui al regolamento CE n.213/2008 (cd. vocabolario comune per gli appalti) - viene identificato dal Bando di gara col codice 77310000, voce corrispondente a "Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi".

Dunque, l'interpretazione della *lex specialis* di gara va contenuta nella logica comunitaria del "sistema dei codici" che al n. ,77310000 individua e raggruppa i "Servizi di piantagione e manutenzione delle zone verdi", a nulla rilevando, per quanto qui di interesse le attestazioni di qualificazione per le categorie OS 24 ed OG 13, afferenti il ramo complementare di lavori.

Quesito 5) Con nota del 2.3.2017 assunta al prot. n. 3917 del 02/03/2017 sono stati formulati i seguenti quesiti:

Relativamente al Sopralluogo Obbligatorio di cui all'art. 11 del Disciplinare Amministrativo, in caso di imprese che intendono partecipare in costituendo Raggruppamento Temporaneo d'Imprese è sufficiente che la stessa venga effettuato dall'impresa individuata quale Mandataria (Capogruppo) o dovranno essere presenti singolarmente tutte le imprese costituendo il Raggruppamento? Inoltre esiste un numero massimo di persona che possono essere presenti al sopralluogo per ogni Impresa o Raggruppamento? 2) Relativamente al punto A.3) art. 14 del Disciplinare Amministrativo "Attestazione SOA per la Cat. OS-24, classe IV e Cat. OG-13, classe I", in caso di imprese che intendono partecipare in costituendo Raggruppamento Temporaneo d'Imprese viene soddisfatto il requisito se la Mandataria è in possesso di attestazione SOA in classifiche inferiori a quella richiesta per la categoria OS-24 e Mandante in possesso di Attestazione SOA Cat. OS-24 con classifica superiore a quella richiesta oltre alla cat. OG-13 in capo alla Mandataria? 3) Relativamente al punto A. I 0.1 del Disciplinare Amministrativo "ha eseguito nel triennio 2014, 2015 e 2016 forniture analoghe a quelle del presente appalto, con indicazione analitica degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, per un importo di € 1. 500.000,00 ", si chiede in merito alle forniture analoghe "servizio per la manutenzione delle aree sistemate a verde" (giardinaggio), l'impresa specializzata nel settore costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato (giardinaggio) può soddisfare il requisito avendo svolto servizi a favore di soggetti pubblici ed appaltati come lavori di manutenzione delle aree verdi? I lavori di manutenzione delle aree verdi non sono altre che servizi di giardinaggio (vedasi Massime della giurisprudenza classificate per nodo "manutenzione" dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici - Tribunali Amministrativi Regionali, Sezione II 02/02/1996 n. 79 e deliberazione ANAC n. 87 del 27/03/2002). "

Risposta: Relativamente al sopralluogo obbligatorio, si precisa quanto segue.

L'art. 11 del Disciplinare amministrativo impone - a pena di esclusione - la effettuazione del sopralluogo "onde consentire alle Società di documentarsi adeguatamente sullo stato dei luoghi". "La mancata esibizione di tale carteggio comporterà la automatica

esclusione dal prosieguo di gara" (art. 11, ultimo capoverso Disciplinare Amministrativo).

L'attestato di sopralluogo va inserito nella Busta A, contenente la "Documentazione Amministrativa" (punto A.5).

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 48, comma 15, del D.lgs. 50/2016 la costituzione del RTI determina in capo alla mandataria la rappresentanza, anche processuale, nei confronti della Stazione appaltante, deve intendersi che, se il RTI è costituito, al sopralluogo è legittimata la partecipazione della capogruppo mandataria; laddove il RTI non sia ancora costituito, il sopralluogo dovrà essere effettuato da tutte le società che lo costituiranno.

Come anche di recente affermato in giurisprudenza (TAR Molise, sez. I, 24 novembre 2016, n. 486), "Non a caso, il Consiglio di Stato, in alcune pronunce su casi analoghi, ha statuito che l'obbligo di eseguire il sopralluogo posto a carico dei soggetti partecipanti non può che riferirsi a ciascun concorrente che costituirà il RTI e l'attestato di sopralluogo, la cui mancanza determina l'esclusione dalla gara, deve riferirsi a tutte le imprese partecipanti (cfr.: Cons. Stato IV, 19.10.2015 n. 4778; idem IV, 17.02.2014 n. 744)".

Si precisa infine che non esiste un numero determinato di persone che possono eseguire le operazioni di sopralluogo, purché siano adeguatamente rappresentati gli Operatori economici partecipanti, nei sensi sopra precisati.

2. Relativamente al punto A.3 dell'art. 14 del Disciplinare Amministrativo, si precisa innanzitutto che si tratta di un appalto 'misto' di servizi e lavori, in cui la componente lavori assume carattere accessorio.

L'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal codice dei contratti pubblici per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto.

Nella fattispecie, ai fini della qualificazione alla gara occorre, tra l'altro, essere in possesso delle attestazioni SOA per la Categoria OS-24, classe IV e Cat. OG 13, classe I. È ammessa la partecipazione dei RTI ai sensi degli artt. 45,47 e 48 del D. Lgs. 50/2016, così come richiamati dall'art. 15 del Disciplinare Amministrativo.

Pertanto, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ciò che rileva è che ciascuna impresa sia qualificata per categoria e classifica della quota di lavori che assume.

3. Quanto al quesito sub n. 3, afferente i cd. "servizi analoghi", si rinvia a quanto precisato col chiarimento n. 4, non senza ulteriormente precisare che il servizio di mero giardinaggio non è sic et simpliciter assimilabile all'appalto oggetto della presente gara, posto che nella classificazione comunitaria le due tipologie di servizi sono classificate con codici differenti.

In particolare, nella classificazione CPV di cui al regolamento comunitario n.213/2008 (cd. vocabolario comune per gli appalti) al codice 77310000-6 (oggetto di gara: v. Bando), corrispondente la voce "Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi"; laddove i "Servizi di manutenzione di giardini ornamentali e ricreativi" sono classificati secondo codice diverso: 77311000-3.

Quesito 6) Con nota acquisita al prot. 3916 del 02.03.2017 è stato formulato il seguente quesito:

"In caso di partecipazione in A.T.I, i requisiti previsti all'art. 14 punti A. 1) e A.2) pag. 7 del disciplinare di gara, basta che siano posseduti da un 'impresa che faccia parte del raggruppamento, o devono comunque essere posseduti da tutti i partecipanti all'A.T.I? Secondo quanto da Voi segnato

a pag. 9 dello stesso disciplinare, riferendosi tra l'altro, al possesso dei requisiti sopra evidenziati e che di seguito si riporta per intero.... Per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari i requisiti devono essere posseduti da ciascun operatore riunito o consorziato. In caso di consorzio stabile dal solo consorzio non avrebbe senso l'istituzione dell'A.T.I. per la partecipazione all'appalto, ma solo nella divisione del fatturato globale dove è permessa la divisione del requisito tra tutti i partecipanti all'ATI".

Risposta: Per la risposta ai predetti quesiti si rinvia a tutto quanto già precisato col chiarimento del 6.3.2017 pubblicato in data 8.3.2017.

Quesito 7) Con nota acquisita al prot. 3889 del 02.03.2017 è stato formulato il seguente quesito:

All'interno dell'art-14 Modalità di espletamento della gara, nella sezione busta "B" offerta tecnica, viene chiesto:

- a) Un elenco di tutta la documentazione esibita;
- b) Una relazione esplicativa del servizio e delle migliorie offerte.
La relazione sarà accompagnata da 3 elaborati grafici di sintesi (formato libero), con riferimenti alle lavorazioni previste e alle migliorie offerte, per un massimo di 20 pagine utilizzando il carattere Times New Roman e non oltre 40 righe a pagina.
Sono ammessi allegati alla relazione;
- c) Un cronoprogramma dei lavori su base annuale, per ciascuno degli anni di contratto previsti nel presente appalto.
In merito agli allegati alla relazione si chiede di specificare numero e formato e se detti possano contenere rappresentazioni grafiche.

Risposta: In riferimento, si puntualizza che gli elaborati grafici da produrre obbligatoriamente a corredo dell'offerta tecnica sono in numero di tre, a formato standard libero (A3, A2, A1, A0). Come specificato nel disciplinare di gara dovranno essere elaborati di sintesi, cioè strettamente collegati agli aspetti trattati nell'offerta tecnica, lavorazioni ordinarie e migliorie, che consentano una valutazione più agevole di quanto proposto come sistema di gestione del servizio e offerto come miglioria. In tal senso, gli allegati ammessi alla relazione, in numero non fissato, sono unicamente schede tecniche relative ad elementi descritti nell'offerta tecnica e mai grafici, progetti, testi o altri elementi oggetto di valutazione.

Napoli, 09 marzo 2017.

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento
dott. Raffaele De Pascale

F.to Il Direttore Generale
dott. Vincenzo Viggiani